

STATUTO

**CHRONOS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SIGLABILE CHRONOS S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIVOLI TO VIA ROMBO' 35

Numero REA: TO - 620251

Codice fiscale: 04253720017

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2012 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Repertorio n. 26836/13817	
	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - Denominazione - E' costituita una società coope-	
	rativa denominata	
	"Chronos - società cooperativa sociale" siglabile in "Chronos	
	s.c.s." .	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di società per azioni in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica. La cooperativa, inoltre, è di-	
	sciplinata dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa	
	di utilità sociale onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460.	
	ARTICOLO 2 - Sede - La Cooperativa ha sede legale in Rivoli	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente	
	Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile e potrà i-	
	stituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	ze anche altrove.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale ed ai sensi	
	dell'art. 2365 C.C. il trasferimento della sede sociale nel	

	territorio nazionale e l'istituzione e la soppressione di se-	
	di secondarie	
	ARTICOLO 3 - Durata - La durata della Società è fissata fino	
	al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue), ma	
	potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibe-	
	razione dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto - La Cooperativa, persegue la	
	funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza	
	fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Co-	
	stituzione.	
	La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha	
	scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo,	
	del codice civile, può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società ed i soci possono essere disciplinati da un regola-	
	mento che determina i criteri e le regole inerenti allo svol-	
	gimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	La cooperativa si propone innanzi tutto lo scopo di persegui-	
	re l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la ge-	
	stione di servizi sociosanitari ed educativi, così come pre-	
	visto dall'art. 1 lettera a) della Legge 381/91.	
	Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa in-	
	tendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione	

	in forma associata e con la prestazione della propria atti-	
	vità lavorativa, continuità di occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legisla-	
	zione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142	
	La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria at-	
	tività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci	
	cooperatori.	
	La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica della so-	
	cietà, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci, si propo-	
	ne di gestire in proprio o per conto di terzi, in appalto,	
	convenzioni e simili	
	•servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, anche a	
	carattere residenziale, quali a titolo indicativo ma non e-	
	saustivo:	
	•gestione in proprio o per conto terzi di strutture residen-	
	ziali, semi residenziali, comunità alloggio, gruppi apparta-	
	mento, centri diurni, dormitori, ecc.;	
	•gestione di servizi di educativa territoriale, sostegno	
	pre-post scuola, accompagnamento scolastico;	

	•servizi educativi della prima infanzia quali asili nido, mi-	
	cronidi, ludoteche, ecc.;	
	•servizi sul territorio per la prevenzione del disagio;	
	•assistenza domiciliare e presso strutture ospedaliere;	
	•servizi di riabilitazione e prevenzione, quali a titolo e-	
	semplificativo e non limitativo, fisioterapia, logopedia,	
	massoterapia, idrochinesiologia, chinesiologia, ginnastica,	
	psicomotricità, assistenza infermieristica;	
	•istituire attività di formazione permanente del personale di	
	soggetti pubblici e privati nell'ambito dell'attività di ria-	
	bilitazione e di prevenzione;	
	•promuovere iniziative di divulgazione delle attività di pre-	
	venzione e riabilitazione, mediante l'attivazione di corsi,	
	seminari, conferenze;	
	•fornire servizi di accoglienza e di trasporto;	
	•servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e	
	sportivi a valenza sociale;	
	•l'informazione culturale e democratica finalizzata alla sen-	
	sibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condi-	
	zione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni altra	
	forma di emarginazione e delle politiche sociali ai fini di	
	una incisiva opera educativa e di prevenzione;	
	•Nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti la co-	
	operativa potrà curare la gestione di servizi e strutture di	
	ritrovo e ristorazione (bar, ristoranti, mense, circoli,	

	ecc.), di ricezione (campeggi, ostelli, aziende agriturismo-	
	che, ecc.) e di trasporto di persone;	
	•La promozione e la gestione di corsi di formazione.	
	Inoltre la cooperativa potrà svolgere attività di comunica-	
	zione di tipo editoriale su qualsiasi supporto, musicale,	
	teatrale, grafica e fotografica, cine-radiotelevisivo, in re-	
	lazione alle tematiche dell'oggetto sociale, a problematiche	
	professionali degli operatori e dei servizi svolti e del di-	
	sagio sociale.	
	Le attività sanitarie saranno rese prevalentemente ad inte-	
	grazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria,	
	finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei disabi-	
	li, dei minori e dei cittadini	
	in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito	
	di specifici progetti assistenziali.	
	La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità	
	con l'esclusione di ogni finalità speculativa.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa	
	potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o uti-	
	li per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e	
	nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti	
	ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubbli-	
	ci e privati.	
	La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disci-	

	plinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti	
	sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi del-	
	l'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della	
	Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge	
	31 gennaio 1992 n. 59.	
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le	
	modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione	
	dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed even-	
	tuali successive modifiche ed integrazioni.	
	La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:	
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, im-	
	mobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non	
	prevalente a scopo di stabile investimento e non nei confron-	
	ti del pubblico;	
	-assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non	
	nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia	
	natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi a-	
	naloghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio	
	oggetto sociale;	
	-integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti	
	opportunità, la propria attività con quella di altre struttu-	
	re cooperative, promuovendo ed aderendo a cooperative, socia-	
	li e non, consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'asso-	
	ciazionismo cooperativo;	

	-- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità,	
	fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a fa-	
	vore di terzi	
	- aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.	
	2545 septies C.C.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in par-	
	ticolare della normativa in tema di intermediazione e di at-	
	tività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi pro-	
	fessionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere	
	rispettato il principio di parità di trattamento nei confron-	
	ti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualisti-	
	ci la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
	la ripartizione dei ristorni	
	La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone	
	di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi del-	
	l'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59	
	TITOLO II - SOCI	
	ARTICOLO 5 - Numero e requisiti	
	Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere in-	

	feriore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'at-	
	tività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che	
	abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano	
	arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla coope-	
	rativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e spe-	
	cializzazione professionale possano partecipare direttamente	
	ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo	
	esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti	
	con la cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative	
	concorrenti che perseguono identici scopi sociali senza e-	
	spresso consenso dell'Organo Amministrativo. E' fatto divie-	
	to, senza espresso consenso dell'Organo amministrativo, di	
	prestare lavoro subordinato a favore di terzi.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili	
	dalla legge e dall'art. 14 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Possono inoltre essere ammessi soci speciali persone fisiche	
	ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro o-	
	pera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n.	
	381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono	

	iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori e	
	soci sovventori persone fisiche o persone giuridiche .	
	ARTICOLO 6 - Domanda - Chi intende diventare socio cooperato-	
	re deve presentare domanda all'organo amministrativo indican-	
	do:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	altri Registri;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	

	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	c) il numero delle azioni che intende sottoscrivere che non	
	potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	d) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonchè alle delibere già legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni;	
	e) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa;	
	f) la dichiarazione relativa alla categoria in cui intende	
	essere ammesso, in particolare se intende essere ammesso alla	
	categoria di cui all'art. 9 del presente statuto.	
	ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione - L'organo amministrati-	
	vo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge	
	e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incom-	
	patibilità e la rispondenza della domanda al precedente art.	
	6, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528	
	del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, co-	

	municandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione	
	non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta	
	può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	
	vocazione.La delibera di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	
	effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	ARTICOLO 8 - Obblighi dei soci cooperatori - I soci coopera-	
	tori sono obbligati:	
	-a sottoscrivere e a versare le azioni con le modalità e nei	
	termini previsti dal Consiglio di Amministrazione;	
	-a versare la tassa di ammissione determinata dall'Organo Am-	
	ministrativo e non rimborsabile;	
	-a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'articolo	
	2528 del codice civile con le modalità e per l'importo an-	
	nualmente determinati dall'assemblea;	
	-all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	

	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa	
	I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano	
	all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento	
	dell'attività sociale.	
	ARTICOLO 9 - Soci speciali -	
	L'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nel-	
	la domanda di ammissione, ammette i nuovi soci cooperatori	
	nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma del-	
	l'art. 2527 c.c..	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla lo-	
	ro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nel-	
	l'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	

	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può comunque superare il limite di	
	cinque anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa.	
	I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee	
	ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non pos-	
	sono rappresentare in assemblea altri soci, non possono esse-	
	re eletti amministratori e non possono esercitare i diritti	
	previsti dall'art. 2393 e 2393 bis C.C.	
	E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci speciali dei ri-	
	storni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o	
	dell'emissione di strumenti finanziari.	
	I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la forma-	

	zione professionale, conseguendo i livelli qualitativi pre-	
	stabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli im-	
	pegni di partecipazione all'attività economica della coopera-	
	tiva, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori	
	ordinari in quanto compatibili.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'art. 11.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed inoltre	
	per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di	
	formazione o inserimento.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'appo-	
	sito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il	
	provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri di cui innanzi. In tal caso, l'or-	
	gano amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione	
	in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le mo-	
	dalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	

	Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si ap-	
	plica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i	
	soci cooperatori.	
	ARTICOLO 10 - Scioglimento del rapporto sociale - La qualità	
	di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per	
	causa di morte o, nel caso di persona giuridica per estinzio-	
	ne.	
	ARTICOLO 11 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può recedere il socio	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-	
	ciali e deve essere motivato.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza	
	dei motivi che legittimano il recesso.	
	Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532	
	C.C..	
	Il recesso non può essere parziale.A seguito del recesso del	
	socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato ai sensi dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 12 - Esclusione - L'esclusione è deliberata dall'or-	
	gano amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni al-	

	la Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle	
	della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti o commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	previsti nel regolamento interno quale causa di licenziamento;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 5 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito dell'esclusione del socio lavoratore si risolve con	
	effetto immediato l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	ai sensi dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 13 - Morte del socio - In caso di morte spetta agli	

	eredi il rimborso delle azioni di capitale interamente libe-	
	rate ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo.	
	ARTICOLO 14 - Rimborso delle azioni - I soci cooperatori re-	
	ceduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate	
	ed eventualmente rivalutate.	
	La liquidazione delle azioni avrà luogo, ai sensi dell'art.	
	2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa o-	
	perante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai su-	
	periore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto	
	di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorren-	
	za di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere cor-	
	risposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo	
	2535 del codice civile. In tal caso l'organo amministrativo	
	potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso	
	fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilan-	
	cio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interes-	
	si legali.	
	Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel ter-	
	mine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio sa-	
	ranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a	

	riserva straordinaria.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsa-	
	bile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni	
	dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 15 - Azioni e trasferimento delle azioni - Le azioni	
	sono sempre nominative.	
	Le azioni non possono essere cedute o essere sottoposte a pe-	
	gno o vincolo di qualsiasi natura senza l'autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione, e si applica l'articolo 2530	
	del codice civile.	
	Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi	
	dell'art. 2346 C.C..	
	TITOLO III - SOCI FINANZIATORI	
	ARTICOLO 16 - Soci finanziatori e strumenti finanziari parte-	
	cipativi	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attri-	
	buiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuri-	
	diche, la qualifica di soci finanziatori.	
	Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una se-	
	parata sezione del libro soci.	
	Ai soci finanziatori si applicano le disposizione dettate a	
	proposito dei soci cooperatori in quanto	
	compatibili.	
	Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni che	

	concernono i requisiti di ammissione, le cause di incompati-	
	bilità e le condizioni di trasferimento.	
	ARTICOLO 17 - Conferimenti dei soci finanziatori	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposi-	
	ta sezione del capitale sociale.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti.	
	In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni	
	sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati,	
	quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizio-	
	ne secondo le norme dettate in tema di società per azioni.	
	Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da	
	azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro	
	500,00 (cinquecento) ciascuna.	
	Le azioni dei soci finanziatori potranno non essere emesse.	
	Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e mas-	
	simi previsti dall'art. 2525 del codice civile.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di	
	competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli ar-	
	ticoli 2438 e seguenti del codice civile.	
	In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori,	
	spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il	
	diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disci-	
	plina prevista in materia di società per azioni; tuttavia	
	l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su	

	proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare	
	tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società	
	per azioni. Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai soci	
	cooperatori, i limiti di cui all'art. 2514, comma 1, lettera	
	b), del codice civile. La medesima deliberazione dell'assem-	
	blea straordinaria stabilisce l'importo complessivo dell'e-	
	missione, il prezzo di emissione delle azioni e i compiti de-	
	gli amministratori ai fini del collocamento delle azioni e-	
	messe.	
	ARTICOLO 18 - Diritti patrimoniali e amministrativi dei soci	
	finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a	
	due punti percentuali in più rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel	
	rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto	
	riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.	
	Ogni socio finanziatore ha diritto ad un voto qualunque sia	
	il numero delle azioni sottoscritte.	
	Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti	
	in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo	
	stesso posseduti, non spetta diritto di voto. I soci finan-	
	ziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea	
	generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della	
	discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una vo-	

	tazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi.	
	In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori	
	spetta comunque un numero complessivo di	
	voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea	
	(art. 2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i	
	voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione en-	
	tro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto	
	di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo de-	
	terminato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consen-	
	tito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi	
	effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito	
	di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere	
	anche un valore frazionario inferiore all'unità.	
	I soci finanziatori in considerazione dell'interesse che essi	
	hanno nell'attività sociale potranno nominare un amministra-	
	tore. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci finanziatori.	
	ARTICOLO 19 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite so-	
	lo previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	A tal fine, il socio finanziatore dovrà comunicare all'organo	
	amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento, la propria intenzione di alienare, le generalità	
	del cessionario, l'eventuale somma richiesta come prezzo e le	

	modalità di pagamento. L'organo amministrativo decide entro	
	trenta giorni sul gradimento. Qualora quest'ultimo venga ne-	
	gato, ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso l'orga-	
	no amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito,	
	che sia disposto a stipulare l'atto di acquisto delle azioni	
	entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Qualora,	
	comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione della ri-	
	chiesta di gradimento il socio finanziatore non riceva alcuna	
	risposta, lo stesso sarà libero di cedere le proprie azioni a	
	chiunque.	
	In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza	
	l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non	
	potrà essere iscritto nel libro soci.	
	Ai fini di quanto sopra stabilito, sono equiparati al trasfe-	
	rimento delle azioni la costituzione su di esse di diritti	
	reali o personali di godimento che diano diritto al voto.	
	ARTICOLO 20 Recesso dei soci finanziatori	
	I soci finanziatori hanno diritto di recedere dalla società	
	nei soli casi previsti dagli articoli 2437 e seguenti del co-	
	dice civile.	
	ARTICOLO 21 - Successione per causa di morte del socio finan-	
	ziatore	
	Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono libe-	
	ramente trasferibili per successione a causa di morte.	
	In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità	

	di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da	
	un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del co-	
	dice civile.	
	La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa	
	di morte nel libro soci su presentazione del certificato di	
	morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiara-	
	zione sostitutiva dell'atto	
	di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario del-	
	le azioni; detti documenti sono conservati dalla società.	
	TITOLO IV	
	ARTICOLO 22 - Soci Sovventori	
	Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, la società può ammettere soci sov-	
	ventori secondo le disposizioni e con le finalità dell'art. 4	
	della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative del valore di euro 500,00 (cinquecento/00)	
	ciascuna.	
	Le azioni dei soci sovventori non vengono emesse ai sensi	
	dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposi-	
	ta dichiarazione attestante il numero delle azioni sotto-	
	scritte.	
	I rapporti ed i diritti dei soci sovventori sono stabiliti in	

	apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci. Salvo che sia diversamente disposto dal regolamento le	
	azioni sono liberamente trasferibili.	
	L'ammissione dei soci sovventori, nonché i rapporti e i di-	
	ritti ad essi inerenti, sono disciplinati con apposito rego-	
	lamento che deve stabilire:	
	a) - il termine minimo di durata del conferimento;	
	b) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	c) - il regime di trasferibilità;	
	d) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	e) - i diritti di voto , spettanti fino ad un massimo di 5,	
	in relazione all'ammontare dei conferimenti.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso	
	superare i limiti di legge.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera b), qualora si debba	

	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	f) - i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministra-	
	tivo ai fini dell'ammissione dei soci.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dal regolamento.	
	Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a	
	proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V - PATRIMONIO E BILANCIO	
	ARTICOLO 23 - Patrimonio - Il patrimonio della Società è	
	costituito:	
	a)dal capitale sociale che è variabile ed è formato;	
	- dalle azioni dei soci cooperatori, soci speciali, soci vo-	
	lontari e soci persone giuridiche del valore di Euro 300,00	
	(trecento virgola zero zero) ciascuna.	
	Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non pos-	
	sono essere superiori ai limiti di legge;	
	- dalle azioni dei soci finanziatori del valore nominale di	

	Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna;	
	- dalle azioni dei soci sovventori del valore nominale di Eu-	
	ro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna destinate	
	al fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed	
	il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dalla riserva straordinaria	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali. Le riserve sono indivi-	
	sibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 ter C.C.	
	e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso	
	di scioglimento della società.	
	ARTICOLO 24 - Bilancio - L'esercizio sociale si chiude al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio	
	sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed ap-	
	plicando le norme legali. Le relazioni al bilancio dell'orga-	
	no amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indica-	
	re specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi	

	dell'art. 2545 del codice civile. Gli amministratori e i sin-	
	daci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota	
	integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo	
	svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente	
	in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C.C..	
	ARTICOLO 25 - Utili - L'Assemblea che approva il bilancio de-	
	libera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura	
	del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	c) alla distribuzione dei dividendi ai soci finanziatori e	
	sovventori nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente	
	statuto;	
	d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	e) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che	
	verrà stabilita dall'Assemblea nei limiti di legge;	
	f) a riserva straordinaria;	
	g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	h) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	

	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	ARTICOLO 26 -Ristorni - Qualora i risultati economici di e-	
	sercizio lo consentano, l'assemblea dei soci che approva il	
	bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori tratta-	
	menti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto	
	e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o	
	più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- emissione di nuove azioni di capitale	
	Allo stesso modo la suddetta assemblea dei soci può ratifica-	
	re lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli	
	amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni	
	caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento (o deciso dall'assemblea dei soci) e comunque tenendo	
	conto di uno o più dei seguenti elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE	

	ARTICOLO 27 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-	
	li fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci operatori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qua-	
	lora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di coope-	
	rativa a mutualità prevalente.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI	
	ARTICOLO 28 - Sono organi della società:	
	l'Assemblea dei Soci;	
	il Consiglio di Amministrazione;	
	il Collegio Sindacale, se nominato.	
	ARTICOLO 29 - Assemblee - L'Assemblea è costituita dai soci	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni	

	qualvolta lo ritenga opportuno o quando con le limitazioni di	
	cui all'art.2367 ultimo comma del codice civile ne sia stata	
	fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie	
	da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo	
	caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza	
	ritardo.	
	L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale	
	nel caso previsto dall'art. 2406 C.C.	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.	
	ARTICOLO 30 - Convocazione assemblee - L'assemblea deve esse-	
	re convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede	
	sociale, ovvero in altro luogo, purchè in Italia.	
	L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso	
	sia nei locali della sede legale e delle eventuali sedi se-	
	condarie della società e sia comunicato ai soci nel domicilio	
	risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garan-	
	tisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomanda-	
	ta A.R., lettera raccomandata a mano con firma di ricevuta,	
	fax, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni	
	prima dell'assemblea stessa.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve	
	essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.In man-	

	canza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolar-	
	mente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa	
	partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo ammini-	
	strativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno	
	dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comu-	
	nicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti dell'organo amministrativo e di controllo non	
	presenti.	
	L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve	
	essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva	
	la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del co-	
	dice civile.	
	ARTICOLO 31 - Costituzione assemblee - L'Assemblea, tanto in	
	sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto	
	designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal	

	Presidente dell'Assemblea e dal segretario.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal notaio.	
	ARTICOLO 32 - Quorum costitutivi e deliberativi - In prima	
	convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al	
	voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati a-	
	venti diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Tuttavia l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo	
	scioglimento e la liquidazione della società sarà regolarmen-	
	te costituita sia in prima che in seconda convocazione con la	
	presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favore-	
	vole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti o rappresentati.	

	ARTICOLO 33 - Diritto di voto - Hanno diritto di voto in as-	
	semblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Li-	
	bro Soci e che non siano in mora con i versamenti dovuti a	
	qualsiasi titolo alla società. Ogni socio ha diritto ad un	
	voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da	
	altro socio cooperatore non amministratore o sindaco della	
	società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civi-	
	le. Ogni socio non può avere più di una delega ai sensi	
	dell'art. 2539 del codice civile.	
	ARTICOLO 34 - Assemblea ordinaria - All'Assemblea ordinaria è	
	inderogabilmente attribuito il potere di:	
	- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla	
	copertura delle perdite;	
	- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;	
	- deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Am-	
	ministratori per la loro attività collegiale e determinare il	
	compenso del Collegio Sindacale, se nominato, e del soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci;	
	- approvare i regolamenti interni, con le maggioranze previ-	
	ste per l'assemblea straordinaria;	

	- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente ac-	
	cantonati per fini di mutualità;	
	- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Con-	
	siglio di Amministrazione;	
	L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri	
	oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competen-	
	za dell'Assemblea.	
	ARTICOLO 35 - Assemblea straordinaria - All'assemblea straor-	
	dinaria è attribuito il potere di deliberare:	
	- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto so-	
	ciale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualisti-	
	che (art. 2514 C.C.), sulla proroga della durata o sullo	
	scioglimento anticipato della società;	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-	
	tori;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge	
	alla sua competenza.	
	ARTICOLO 36 - Consiglio di Amministrazione - La Società è am-	
	ministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assem-	
	blea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta	
	il numero.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci ma la maggioranza degli Amministratori	

	deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le per-	
	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sen-	
	si dell'art. 2542 C.C..	
	E' fatta salva, a favore dei soci finanziatori, la riserva di	
	nomina degli amministratori, nel numero loro spettante con-	
	formemente a quanto disposto dall'articolo 18.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre	
	esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e a	
	norma dell'articolo 2542 C.C..	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da	
	soci cooperatori.	
	ARTICOLO 37 - Adunanze e deliberazioni - Il Consiglio di Am-	
	ministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede	
	sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente	
	lo giudichi necessario.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso tra-	
	smesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindaca-	
	le, se nominato, con mezzi che garantiscano la prova dell'av-	

	venuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fis-	
	sato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un)	
	giorno prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi in carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'am-	
	ministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è	
	ammesso il voto per rappresentanza.	
	Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare	
	notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in u-	
	na determinata operazione della società, precisandone la na-	
	tura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un	
	amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'opera-	
	zione, investendo della stessa l'organo collegiale.	

	In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la	
	convenienza per la società dell'operazione.	
	ARTICOLO 38 - Poteri - Al Consiglio di Amministrazione compe-	
	tono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	e di disposizione della società nel rispetto delle prescri-	
	zioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente	
	e spetta inoltre, in via esclusiva, la competenza per adotta-	
	re le delibere concernenti il trasferimento della sede socia-	
	le nel territorio nazionale e l'istituzione o soppressione di	
	sedi secondarie.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in	
	materia di	
	ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministra-	
	zione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o	

	caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue con-	
	trollate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art.	
	2381, 5° comma, C.C.	
	ARTICOLO 39 - Compensi agli amministratori - Agli Amministra-	
	tori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della	
	Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito	
	il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso do-	
	vuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	ARTICOLO 40 - Rappresentanza - La firma e la rappresentanza	
	legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spet-	
	tano al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione ed agli Amministratori Delegati, nei limiti	
	della delega ad essi conferita.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rap-	
	presentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confron-	
	ti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e eso-	
	nera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 41 - Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale, no-	
	minato se obbligatorio per legge oppure per scelta volontaria	
	dell'assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due	
	supplenti, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla da-	

	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art.	
	2399 del codice civile.	
	ARTICOLO 42 - Funzioni - Il Collegio Sindacale, ai sensi	
	dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza del-	
	la legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di cor-	
	retta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adot-	
	tato dalla società e sul suo corretto funzionamento.	
	Ove possibile, ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice ci-	
	vile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, la revisione	
	legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è costi-	
	tuito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.	
	I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle	
	sedute del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della conta-	
	bilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei	
	libri contabili e delle scritture.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-	
	le da inserirsi nell'apposito libro.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,	
	si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni pre-	

	viste in materia di Collegio Sindacale della Società per a-	
	zioni.	
	ARTICOLO 43 - Revisione - Nel caso in cui la revisione legale	
	dei conti non venga effettuata dal Collegio Sindacale, la me-	
	desima viene esercitato da un Revisore legale o da una so-	
	cietà di revisione iscritti nell'apposito Registro.	
	Il Revisore legale o la Società di Revisione incaricati della	
	revisione legale dei conti svolgono le funzioni e sono nomi-	
	nati in base alle disposizioni previste nell' articolo 2409	
	bis primo comma del codice civile e del D.Lgs. 39/2010.	
	L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su	
	proposta motivata del collegio sindacale. L'incarico ha dura-	
	ta per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eser-	
	cizio della carica.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -	
	ARTICOLO 44 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scio-	
	glimento della Società procede alla nomina di uno o più li-	
	quidatori ai sensi di legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione.	
	Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti	
	del codice civile.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-	
	ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di re-	

42 di 42